

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 252**

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo

*presentata in data 8 febbraio 2024*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 17 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA)

-----

**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 17/2015)*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia) è inserito il seguente:

“Art. 9 ter (Stato legittimo per interventi di demolizione e ricostruzione)

1. Ai fini della presentazione o del rilascio del titolo abilitativo necessario alla realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti, la verifica dello stato legittimo di cui al comma 1 bis dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001 è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dei medesimi ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e, in ogni caso, qualora l'immobile sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'articolo 8.”.

**Art.2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.